

N. R.G. 79/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. **79/2019** promossa da:

RINALDI SILVANO E RINALDI ALICE SRL

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - BOLOGNA

RESISTENTE

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Sussiste il requisito del periculum in mora, stante la complessiva somma portata negli Avvisi di Addebito opposti, che ha comunque una certa rilevanza, in relazione alle dimensioni ridotte della società opponente.

Per quanto riguarda l'elemento del fumus boni iuris, osserva il Tribunale che gli Avvisi di Addebito opposti hanno trovato fondamento nella circostanza che la società opponente non avrebbe applicato ai propri dipendenti il C.C.N.L. stipulato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative, bensì un C.C.N.L. stipulato da Organizzazioni Sindacali meno rappresentative, avente un trattamento retributivo per i lavoratori, inferiore a quanto previsto in altro C.C.N.L., stipulato comunque con Organizzazioni Sindacali aventi un certo grado di rappresentatività.

Osserva poi il Tribunale che nella giurisprudenza di merito sono presenti alcuni orientamenti, seppur minoritari, che ritengono legittima tale condotta, e tale da non generare debenze contributive per differenza.

A ciò si aggiunge che l'Inps, costituendosi in giudizio per la fase cautelare, non si è opposta alla sospensiva.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dispone la sospensione della provvisoria esecutività degli Avvisi di Addebito

N°320 2018 00032243 54 000 e N° 320 2018 00032244 55 000 emessi dall'Inps e notificati alla società ricorrente, in data 02-12-2018.

Bologna 27-02-2019

Il Giudice

Dott. Maurizio Marchesini

